

Am



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEI GIOVANI IMPRENDITORI DEL COMUNE DI S.G.LA PUNTA

Approvato ed emendato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 18/10/2012



ART. 1 - Finalità

Il Comune di San Giovanni La Punta, nel quadro degli interventi finalizzati al finanziamento di azioni per la promozione dell'economia locale e di sostegno alle politiche occupazionali, concede alle micro, piccole e medie imprese giovanili, aventi sede od unità locale operativa nel territorio del Comune, agevolazioni in conto capitale per sostenere il finanziamento delle spese per l'avvio dell'attività d'impresa.

ART. 2 - Entità del fondo per contributi ai giovani imprenditori e determinazione importi

In sede di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale stabilisce in ordine all'entità complessiva del fondo da destinare ai giovani imprenditori operanti sul territorio puntese. Il contributo massimo non potrà essere superiore a € 2.500,00 per ogni soggetto beneficiario.

ART. 3 - Soggetti beneficiari dei contributi


Possono accedere al finanziamento le micro, piccole e medie imprese, a gestione prevalentemente giovanile, come di seguito specificato:

- giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni;
- imprese iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA, ancorché non attive o già operanti nel territorio di un altro comune che intendano aprire una sede operativa a S.G. La Punta, a patto che risultino attive entro 60 gg. dalla data di comunicazione di ammissione al contributo;
- imprese che si iscriveranno al Registro delle Imprese della CCIAA e risultino attive entro 60 gg. dalla data di comunicazione di ammissione al contributo;
- imprese operanti nel territorio di San Giovanni La Punta che hanno beneficiato del contributo di cui al presente regolamento nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda. Il finanziamento in questione, infatti, potrà essere concesso per un periodo massimo di due anni consecutivi, fermo restando l'obbligo, previsto dal successivo art. 15, di esercizio dell'attività per tre anni, a decorrere dalla data di concessione del primo contributo.

Per imprenditoria giovanile si intende l'impresa individuale o società, escludendo qualsiasi tipo di associazione, gestita prevalentemente da giovani tra i 18 e i 40 anni, le società di persone e le società cooperative costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani tra i 18 e i 40 anni. Il requisito relativo all'età deve sussistere alla data di presentazione della domanda.

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese che intendono avviare una delle seguenti attività:

- a) attività commerciali di vendita al dettaglio;
- b) pubblici esercizi;
- c) imprese artigiane nei seguenti settori:
 - c.1) lavorazioni artistiche e tradizionali;
 - c.2) produzioni alimentari;
 - c.3) attività di acconciatore ed estetista;
 - c.4) antichi mestieri (il calzolaio o ciabattino, lo scalpellino, il ceramista etc.);

- 
- d) servizio di intrattenimento e socializzazione (es. baby parking privati, ludoteche) o per il tempo libero (es. palestre, centri fitness);
- e) attività di servizio alla cultura (spazi espositivi, gallerie d'arte, etc...) o altre attività di servizio (es. agenzie viaggi);
- f) attività di servizio al sistema produttivo legate alla società dell'informazione, all'economia della conoscenza, alla creatività, (es. grafici, video maker, agenzie di comunicazione, studi di ricerca e simili);

ART. 4 – Cause di esclusione

Sono escluse le domande presentate da:

- società aventi forma giuridica di società per azioni;
- associazioni;
- imprese che non abbiano sede legale od operativa nel comune di San Giovanni La Punta;
- imprese che non siano in regola con tutti gli adempimenti previsti dalle norme giuridiche;
- persone fisiche e/o persone giuridiche che abbiano avuto protesti per assegni e/o cambiali negli ultimi cinque anni, salvo che non abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di cancellazione, ovvero, in casi di accertata erroneità, qualora sia già stata avviata la procedura di cancellazione;
- imprese già operanti che non siano in regola con i versamenti relativi ad imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali;
- imprese in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, gestione commissariale nonché in stato di scioglimento o liquidazione volontaria.

ART. 5 – Spese ammissibili a contributo

Le spese ammissibili, che dovranno essere coerenti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici indicati nel progetto, possono riguardare le seguenti tipologie:

- A) affitto del locale ove verrà svolta stabilmente l'attività, documentato da contratto/accordo preliminare;
- B) arredi per esclusivo uso ufficio o negozio (sono esclusi gli arredi ad uso promiscuo);
- C) beni strumentali, programmi informatici e tecnologie per l'avvio dell'attività;
- D) spese di progettazione degli interni del locale;
- E) realizzazione sito web e altre spese di marketing e pubblicità;
- F) spese notarili e quelle per adempimenti burocratici necessari per l'avvio e la gestione dell'attività (es. spese per commercialista, spese per iscrizione registro imprese, spese per iscrizione all'INAIL, ecc.);
- G) installazione di nuove insegne o di altri impianti pubblicitari o di elementi di arredo urbano esterni all'esercizio;

Non sono finanziabili le spese effettuate per:

- acquisto di fabbricati;



- acquisto di beni di rappresentanza suscettibili di uso promiscuo (anche personale), quali autovetture, ciclomotori, telefoni cellulari;
- salari e stipendi ed altri oneri relativi al personale (soci d'opera, personale dipendente, lavoratori a tempo determinato, collaboratori a progetto);
- rimborsi a titolare/soci e relativi compensi;
- oneri finanziari;
- manutenzioni ordinarie;
- qualsiasi forma di autofatturazione.

Tutti i costi si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi ed ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di vitto, alloggio, etc).

L'ammontare minimo dell'incentivo è pari a euro 1.000,00, l'ammontare massimo è pari ad euro 2.500,00. L'entità del contributo è assegnato per una somma pari al 40% delle spese finanziabili ammesse a contributo e comunque per una somma non superiore a quella degli importi sopra indicati.

Sono ammissibili anche le spese sostenute nell'acquisto di attività preesistente (per subingresso in attività precedentemente gestita da altri soggetti), limitatamente al valore relativo ad impianti, macchinari, arredi, attrezzature e licenze da utilizzare per lo svolgimento dell'attività.

Tutte le spese dovranno essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda.

ART. 6 - Bando per l'assegnazione dei contributi

Il bando per le assegnazioni dei contributi di cui al presente Regolamento adottato dal dirigente del SUAP è emanato annualmente, fatta salva la disponibilità del fondo, e contiene:

- a) l'indicazione dell'entità del fondo complessivo;
- b) il periodo entro il quale dovranno essere presentate le istanze e le modalità di presentazione delle stesse;
- c) il modello tipo di domanda;
- d) l'indicazione dei requisiti del soggetto richiedente;
- e) l'indicazione dei criteri di priorità di accoglimento delle istanze;

Il bando comunale viene pubblicato all'Albo pretorio on line, inserito sul sito Internet del Comune e pubblicizzato con ogni altra modalità che il responsabile del procedimento riterrà di adottare.

ART. 7 - Termini e modalità per la presentazione delle domande

La domanda di ammissione al contributo dovrà essere indirizzata al SUAP del comune di San Giovanni la Punta secondo le indicazioni contenute nel bando di cui all'art. 6 del presente regolamento.

La domanda deve essere corredata, pena l'esclusione, dalla seguente documentazione:

- dati anagrafici del richiedente;
- codice fiscale e partita iva;
- denominazione dell'impresa individuale;

- elenco delle voci di spesa di cui all'art.5;
 - numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese (nel caso di impresa già iscritta);
 - tipologia di attività esercitata;
 - ubicazione dell'attività;
 - che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla L. 31 maggio 1965 n. 575;
 - impegno a restituire al Comune di S.G. La Punta la somma pari al contributo ricevuto qualora l'attività dell'impresa venga a cessare entro 3 anni dalla data di concessione del contributo;
 - progetto d'impresa relativo all'attività che si intende aprire comprensivo del piano economico e struttura aziendale con relativi preventivi di spesa;
 - documentazione attestante la disponibilità e idoneità del locale comprovata da specifica documentazione, nonché documentazione fotografica dell'area di localizzazione con individuazione dell'immobile in cui si andrà ad insediare l'attività.
 - progetto di massima di allestimento del locale e layout delle attrezzature.
- È facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere ulteriore documentazione integrativa a supporto del procedimento amministrativo.

ART. 8 - Esame delle domande e criteri di valutazione

Le domande saranno valutate dal dirigente del SUAP il quale redigerà una graduatoria attribuendo alle stesse un punteggio fino ad un massimo di 100 punti, in base ai seguenti criteri:

- 1) localizzazione dell'attività:
 - a) nel centro storico di S.G. La Punta o in quello della frazione di Trappeto - Punti 10
 - b) nella restante parte del territorio - Punti 6
- 2) età anagrafica del richiedente:
 - a) fino a 25 anni - Punti 10
 - b) da 26 anni a 30 anni - Punti 8
 - c) da 31 anni a 35 anni - Punti 6
 - d) da 36 anni a 40 anni - Punti 4
- 3) capacità del progetto di differenziarsi rispetto ai format già presenti e/o di rispondere ad esigenze specifiche dell'area, innovazione del format proposto, varietà e qualità dell'offerta merceologica e professionale, flessibilità degli orari per soddisfare le nuove esigenze dei consumatori - da 0 a 40 (quaranta) punti;
- 4) potenzialità del progetto in riferimento al budget di spesa e piano economico presentato - da 0 a 20 (venti) punti;
- 5) esperienza formativa e professionale attinente al progetto presentato - fino a 10 (dieci) punti.
- 6) vetrina/e visibile/i sulla pubblica via -10 (dieci) punti;

Non saranno ammesse a contributo le richieste che non avranno ottenuto almeno 50 (cinquanta) punti.



Nella fase istruttoria il competente ufficio può richiedere ogni ulteriore informazione e/o documentazione ritenuta utile al fine della definizione della procedura.

Il responsabile del procedimento istruisce le pratiche delle domande validamente pervenute e formula la graduatoria tenendo conto dei criteri sopra indicati.

A parità di punteggio verrà presa in considerazione la data di presentazione dell'istanza.

Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento comunica all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 indicandone le cause ed assegnando un termine di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di ulteriori dieci giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Decorsi 10 giorni dal ricevimento da parte dell'interessato della comunicazione ai sensi del predetto art. 10-bis senza che questo abbia presentato osservazioni o, qualora ritenute meritevoli di accoglimento, il responsabile del procedimento procederà a denegare definitivamente l'istanza.

ART. 9 - Approvazione graduatoria ed ammissione al contributo

Con determinazione del Dirigente del SUAP del Comune viene approvata la graduatoria delle iniziative ammesse a contributo sulla base dei criteri previsti dall'art. 8 ed effettuato il conseguente riparto dei fondi disponibili entro il termine di 45 giorni dalla data di scadenza, prevista nel bando, per la presentazione della domanda.

Gli incentivi sono concessi successivamente all'approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della stessa, fino a concorrenza delle risorse disponibili, avuto riguardo ai limiti di disponibilità di cui all'art.2.

L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari l'ammissione al contributo, il termine entro cui deve essere avviata l'attività, il termine e le modalità per la presentazione della documentazione giustificativa della spesa ed il nominativo del responsabile del procedimento. L'avvio dell'attività e la trasmissione dei documenti attestanti le spese sostenute devono avvenire entro 60 gg dalla ricezione della comunicazione di ammissione al contributo.

Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado;

La graduatoria viene trasmessa alla Giunta municipale per presa visione e pubblicata per giorni 30 (trenta) con le seguenti modalità:

- affissione all'Albo Pretorio on line del comune di San Giovanni La Punta;
- pubblicazione sul sito dell'Amministrazione comunale www.sglapunta.gov.it.
- comunicazione ai partecipanti mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata.

ART. 10 - Quantificazione definitiva e modalità di erogazione del contributo



Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione al contributo, le imprese presentano la documentazione attestante le spese sostenute. E' consentita la richiesta di proroga del termine di 30 giorni a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Non sono finanziabili spese effettuate prima della presentazione della domanda di partecipazione al bando.

Pertanto l'ammontare del contributo effettivamente erogabile verrà quantificato sulla base della documentazione pervenuta in sede di rendiconto e sarà, quindi, calcolato in base al reale costo di affitto risultante della copia del contratto di affitto registrato e dalle fatture realmente pagate e comunque non potrà essere superiore a quanto fissato all'art.5.

I beneficiari presentano per la rendicontazione:

- documentazione, in originale o copia conforme, comprovante la spesa effettuata corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
- polizza fidejussoria assicurativa a garanzia della somma da erogare;
- dichiarazione sostitutiva (art. 47 e 76 del D.P.R. 445/00) con la quale il titolare attesta:
 - che l'impresa è in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
 - che l'impresa applica nei confronti dei suoi dipendenti e/o collaboratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai CCNL, nonché ogni altra disposizione di legge in materia di assistenza e previdenza;
 - DURC o dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva;
 - dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - che la ditta è in attività e non è in stato di fallimento, di concordato preventivo, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione che le voci di spesa per le quali ha chiesto ed ottenuto il contributo sono state oggetto di fatture debitamente quietanziate;

L'Amministrazione ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di dieci giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il procedimento è revocato qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

Esaminata la documentazione con esito positivo, il dirigente del SUAP adotta il provvedimento di concessione del contributo.

ART. 11- Verifiche/Decadenza dei benefici

Il responsabile del procedimento effettua verifiche, anche a campione, sulle dichiarazioni effettuate dai richiedenti il contributo.

h

Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non sussistenti, verrà adottato provvedimento per l'immediata revoca del contributo concesso, disponendo l'attivazione della procedura di recupero delle somme erogate e delle relative spese.

Qualora l'attività dell'impresa venga a cessare entro 3 (tre anni) anni dalla data di concessione del primo contributo, il beneficiario è tenuto a restituire al Comune di S.G la Punta la somma ricevuta per l'avvio dell'attività.

L'eventuale rinuncia al contributo da parte di uno o più soggetti beneficiari dovrà essere comunicata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo. In questo caso il contributo sarà assegnato scorrendo l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento della stessa.

ART. 12 – Divieto di cumulo

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri benefici pubblici, aventi ad oggetto le stesse spese.

ART. 13 – Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito ed è revocato a seguito della decadenza dal diritto dell'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario.

L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione.

ART. 14 – Erogazione dei fondi

Il contributo è liquidato dal Settore Finanze entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione da parte del SUAP. Verrà erogato in un'unica soluzione ed accreditato secondo le modalità indicate dal beneficiario.

ART. 15 – Vincolo di destinazione

I soggetti beneficiari degli incentivi hanno l'obbligo di mantenere il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo per la durata di tre anni a partire dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo.

Il vincolo di destinazione soggettivo consiste nel mantenimento in capo al beneficiario della proprietà ovvero della disponibilità dei beni oggetto di contributo per tutta la durata prevista al precedente comma.

Il vincolo di destinazione oggettivo consiste nell'obbligo di mantenere e utilizzare i beni oggetto di contributo esclusivamente per le finalità del bando.

ART. 16 - Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati secondo le modalità previste dall'articolo 11 del D. Lgs. 196/2003.

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art.7 del predetto decreto 196/2003.

Titolare del trattamento è il Comune di San Giovanni la Punta.



I dati possono essere oggetto di comunicazione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento

ART. 17- Rinvii

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla L. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 con riferimento agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 28/12/2006 serie L 379/5.

ART. 18 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui sarà divenuto esecutivo il provvedimento di approvazione del regolamento stesso.



INDICE

- ART. 1 -Finalità
- ART. 2 -Entità del fondo per contributi ai giovani imprenditori e determinazione importi
- ART. 3 -Soggetti beneficiari dei contributi
- ART. 4 -Cause di esclusione
- ART. 5 -Spese ammissibili a contributo
- ART. 6 -Bando per l'assegnazione dei contributi
- ART. 7 -Termini e modalita' per la presentazione delle domande
- ART. 8 -Esame delle domande e criteri di valutazione
- ART. 9 -Approvazione graduatoria ed ammissione al contributo
- ART.10-Quantificazione definitiva e modalità di erogazione del contributo
- ART.11-Verifiche/Decadenza dei benefici
- ART. 12-Divieta di cumulo
- ART. 13-Annullamento e revoca del provvedimento di concessione
- ART. 14-Erogazione dei fondi
- ART 15-Vincolo di destinazione
- ART. 16-Trattamento dei dati personali
- ART. 17-Rinvii
- ART. 18-Entrata in vigore